

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche
e Sicurezza degli Impianti, Prodotti
ed Insediamenti Antropici

INAIL. 60202. 01/09/2015.0005756

ANIMA

Via Scarsellini, 13

20161 MILANO (MI)

pc Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Div. XIII Normativa tecnica e Sicurezza e conformità
dei prodotti

c.a. Ing. Vincenzo Correggia
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA (RM)

Oggetto: Generatori di vapore ed acqua surriscaldata – Conduzione continua da personale abilitato – patentino di abilitazione – possibilità esenzione EX DM 21/5/74 – Procedura di attuazione

Si fa riferimento al quesito, di pari oggetto, pervenuto in data 7/08/2015 e si fa presente quanto segue.

Preliminarmente si osserva che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria Circolare n. 1/2009 del 29/01/09, si è già espresso in merito alla validità delle disposizioni contenute nel Regio Decreto 12/5/1927 n. 824 relativamente al tema degli esoneri e dell'assistenza continua da parte del conduttore abilitato.

In particolare, per quanto concerne il tema dell'assistenza continua, la circolare citata ha stabilito che, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di esonero a suo tempo emanate per i generatori costruiti e messi in servizio antecedentemente all'adozione della direttiva 97/23/CE (PED), per le apparecchiature rientranti nel campo di applicazione della citata direttiva, le disposizioni relative alle modalità di sorveglianza durante l'esercizio a suo tempo stabilite con il citato Regio Decreto debbono essere disapplicate a quelle apparecchiature per le quali il fabbricante abbia:

- applicato i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nella pertinente direttiva, conseguendo, costruttivamente, un livello di sicurezza pari almeno a quello ottenibile con l'applicazione delle norme tecniche armonizzate disponibili al momento della messa in commercio;


- previsto esplicitamente un regime di sorveglianza di tipo non continuo, in considerazione ed in coerenza con le caratteristiche tecniche della specifica apparecchiatura e con le dotazioni di sicurezza ed i dispositivi di controllo alla stessa applicati;
- indicato, nell'apposito libretto, le modalità di esecuzione e le necessarie istruzioni per la effettuazione di detta sorveglianza;
- sottoposto l'apparecchiatura alla procedura di esame CE da parte di un organismo notificato ai sensi della citata direttiva;
- compilato la dichiarazione di conformità;
- apposto la marcatura CE.

In ogni caso, per tutte le apparecchiature in oggetto, siano esse state costruite e messe in servizio in data antecedentemente all'entrata in vigore della direttiva 97/23/CE (PED), oppure costruite conformemente alla citata direttiva PED, permane l'obbligo di assistenza da parte di un conduttore abilitato anche quando queste siano commercializzate come idonee all'utilizzo con assistenza non continua e secondo la periodicità determinata dal costruttore ed indicata nel manuale di uso e manutenzione.

Conseguentemente, nell'attuale quadro normativo, questo Istituto non risulta più titolato a rilasciare, e esoneri dalla conduzione abilitata per le apparecchiature in argomento secondo quanto a suo tempo previsto dal D.M. 21/05/74.

Il Direttore del DIT
(Dott. Ing. Carlo De Petris)





ANIMA[®]

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VALVOLA ED AFFILIATE



CONFINDUSTRIA

Milano, 6 agosto 2015

Rif: Direzione Area Tecnica AM/AV

Spett.le
INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro
**Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza
degli Impianti, Prodotti e Insiediamenti antropici**
c.a. ing. Carlo De Petris
via Alessandria 220/E
Roma

inviata con posta PEC: dit@postacert.inail.it

e p.c. : Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

DIV XIII Normativa tecnica e Sicurezza e conformità dei prodotti

c.a. ing. Vincenzo Correggia

Via Sallustiana, 53 - Roma

Inviata con posta PEC: dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

**GENERATORI DI VAPORE ED ACQUA SURRISCALDATA - CONDUZIONE CONTINUA DA
PERSONALE ABILITATO - PATENTINO DI ABILITAZIONE – POSSIBILITÀ ESESIONE EX
D.M. 21/5/74 – PROCEDURA DI ATTUAZIONE**

La complessa normazione concernente la conduzione delle apparecchiature a pressione, la successione di norme nel tempo e il veloce sviluppo delle nuove soluzioni tecnologiche per l'incremento della sicurezza, hanno dato origine a letture strumentali e superficiali delle disposizioni in vigore, soprattutto di quelle a contenuto obbligatorio.

La conduzione continua dei generatori di vapore ed acqua surriscaldata da parte di personale qualificato e in possesso di patentino di abilitazione, continua ad essere oggetto dei più diversi criteri di applicazione. Le disposizioni del R.D. 12 maggio 1927, n. 824 e dei provvedimenti seguenti, relativi alla conduzione qualificata dei generatori, sono in vigore e non risultano in alcun modo confliggenti con le disposizioni successive, relative alla fabbricazione delle apparecchiature, con riferimento alla direttiva PED e relativo recepimento nazionale, e relative alla verifica periodica delle stesse, disciplinata dal DM 329/2004. Alcune circolari ISPESL hanno offerto informazioni sul coordinamento tra le disposizioni nazionali previgenti rispetto al recepimento della direttiva PED, osservando, per esempio, che l'esonero totale non è più compatibile con quanto disposto dal DM 329/2004 e che le disposizioni relative alla fabbricazione dei prodotti, nazionali e previgenti rispetto alla direttiva PED, devono essere ritenute superate dalla direttiva stessa. Ciò in base al principio della supremazia del diritto UE su quello nazionale e sul principio che regola la successione di leggi nel tempo.

Le stesse circolari, tuttavia, non si soffermano sull'obbligo della conduzione abilitata per i generatori e sulla possibilità di ottenere l'esonero dalla stessa per alcuni tipi di impianti. La conduzione abilitata non può ritenersi un ostacolo tecnico alla libera circolazione delle merci, poiché non attiene alla fabbricazione dei generatori, ma alla loro gestione durante l'uso, che è di competenza della legislazione nazionale e con la responsabilità dell'utilizzatore.

./.



ANIMA

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DELLA MANIPOLAZIONE
DELLA CALORE E DELL'ENERGIA TERMICA



CONFINDUSTRIA

Lettera del 6 agosto 2015 – Direzione Area Tecnica – AN/AV – pag. 2 di 2

E' rimasto inalterato l'obbligo di condurre i generatori di vapore ed acqua surriscaldata in maniera continua con personale qualificato, in possesso di patentino di abilitazione di I°, II°, III° e IV° grado, in funzione della producibilità e della superficie di scambio del generatore (vedasi D.M. 1/3/74 e D.M. 7/2/79) salvo alcune particolari tipologie di generatori previste negli artt. 29, 39, 41 e 43 del D.M. 21/5/74 e sue specifiche tecniche (Racc."E") in seguito ad esplicita richiesta dell'Utilizzatore.

Questa complessa situazione di diritto si scontra con una realtà di fatto, in cui il possessore di un apparecchio, che intenda ottenere la dichiarazione di esonero ritiene, frequentemente, di non aver alcun obbligo di richiedere l'esonero dalla conduzione qualificata, oppure riceve rassicurazioni dal proprio fornitore circa la mancanza di obbligo della conduzione qualificata. È pur vero che nemmeno le norme sono di aiuto: alla possibilità di esercitare la facoltà di richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata non corrisponde una adeguata procedura di attuazione.

Il risultato è che per molti generatori installati l'obbligo della conduzione abilitata resta eluso, non avendo l'utilizzatore esercitato la facoltà di richiedere l'esonero, con le possibili conseguenze sulla sicurezza delle persone.

In considerazione di quanto sopra chiediamo di conoscere quale sia il procedimento amministrativo, regolato dalla legge 241/90, atto a ottenere una dichiarazione di esonero dalla conduzione abilitata, così come previsto dal D.M. 21/5/74 ed ogni ulteriore integrazione informativa che fosse necessaria alla corretta attuazione delle norme nazionali relative alla conduzione abilitata dei generatori, immessi sul mercato prima e successivamente rispetto all'entrata in vigore della direttiva PED.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e, in attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

ANIMA
Direttore Area Tecnica
Alessandro Maggioni



29 GEN 2009

**MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del Lavoro
Alla D.G. per l'Attività Ispettiva
Al Ministero dello Sviluppo Economico-
Dip. Regolazione Mercato - D. G. Vigilanza e Normativa tecnica
Alle ASL (per il tramite del
Coordinamento tecnico delle Regioni
per la prevenzione nei luoghi di lavoro)
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
Alla Provincia autonoma di Trento-
Dipartimento Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Alla Provincia autonoma di Bolzano-
Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro
All'ISPESL-
D.T.S. e D. C. e C.
Al CTI - Comitato Termotecnico Italiano
Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Loro Sedi

Class.: PR/G.V./circ/ma
FEVT N. 15/VI/1645

Oggetto: Generatori di vapore e di acqua surriscaldata - Ammissibilità del regime di assistenza non continua -.

Sono stati da più parti posti quesiti per conoscere se, alla luce dell'adozione della direttiva 97/23/CEE (PED), dell'emanazione del relativo decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 93 di recepimento e della recente entrata in vigore del decreto 81/08, le disposizioni contenute nel RD n. 824/1927 che prevedono per l'esercizio delle apparecchiature in argomento l'assistenza continua da parte di un conduttore specificamente abilitato (fuochista) debbano considerarsi tuttora applicabili.

CIRCOLARE N. 1 /2009

Al riguardo, preso atto delle considerazioni sull'argomento qui fatte pervenire con nota n. 31968 del 9.10.2008 dai competenti servizi del Ministero dello sviluppo economico, e considerato che la materia in questione - connessa con le condizioni per l'esercizio in sicurezza di tali apparecchiature - rientra tra le competenze di questa Amministrazione, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

Innanzitutto, per semplicità di trattazione, si considererà il caso delle apparecchiature costruite e messe in servizio antecedentemente all'adozione della predetta direttiva - o escluse dal suo campo di applicazione - distintamente da quello delle apparecchiature soggette al regime da tale direttiva individuato e, come tali, contrassegnate dalla marcatura CE.

Per le prime, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di esonero nel tempo emanate (cfr. decreti del '74), nulla appare, allo stato, immutato rispetto alle previsioni del citato regio decreto.

Per quelle recanti la marcatura CE, occorre partire dalla considerazione, del tutto generale, che la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale impone agli Stati membri dell'Unione di adeguare la propria regolamentazione interna secondo i principi stabiliti dalle pertinenti disposizioni comunitarie *indipendentemente dalle specifiche tipologie di prodotti prese in considerazione*.

Discende da ciò che per i prodotti regolamentati a livello comunitario viene meno l'applicabilità delle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, anche quando queste ultime continuino ad avere valore cogente in quanto non esplicitamente e formalmente abrogate (circostanza, questa, che si rende necessaria ogni volta che occorre mantenere regolamentati i prodotti legittimamente costruiti, messi in commercio e tenuti in esercizio precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie, così come quelli esclusi dal campo d'applicazione di queste ultime).

Tale essendo il caso anche delle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione della citata direttiva 97/23/CEE, è parere di questa Amministrazione che le disposizioni relative alle modalità di sorveglianza durante l'esercizio a suo tempo stabilite con il citato RD N. 824/1927 debbono essere disapplicate a quelle apparecchiature per le quali il fabbricante abbia:

- applicato i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nella pertinente direttiva conseguendo, costruttivamente, un livello di sicurezza pari almeno a quello ottenibile con l'applicazione delle norme tecniche armonizzate disponibili al momento della messa in commercio,
- previsto esplicitamente un regime di sorveglianza di tipo non continuo, in considerazione ed in coerenza con le caratteristiche tecniche della specifica apparecchiatura, con le dotazioni di sicurezza ed i dispositivi di controllo alla stessa applicati,
- indicato, nell'apposito libretto, le modalità di esecuzione e le necessarie istruzioni per l'effettuazione di detta sorveglianza,
- sottoposto l'apparecchiatura alla procedura di esame CE da parte di un organismo notificato ai sensi della citata direttiva,
- compilato la dichiarazione di conformità,
- apposto la marcatura CE.

A quanto precede va anche aggiunta la considerazione che mantenere l'obbligo di sorveglianza continua indifferentemente per tutte le apparecchiature verrebbe a costituire, per quelle ammesse all'esercizio con sorveglianza non continua e, in linea con le condizioni

CIRCOLARE N. 1/2009

di cui sopra, pertanto dotate di un più complesso e articolato sistema di controllo, un inammissibile ostacolo agli scambi o, per lo meno, un fattore distorsivo della concorrenza.

Ne consegue, in sostanza, che non sussiste più l'obbligo di assistenza continua per le apparecchiature per le quali tutte le condizioni sopra enunciate risultano verificate.

Appare, tuttavia, utile rammentare che per tutte, indistintamente, le apparecchiature in oggetto - siano state costruite e messe in servizio in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 93/2000, oppure rechino la marcatura CE ai sensi della citata direttiva PED e in conformità al citato decreto di recepimento - *permane l'obbligo di assistenza da parte di un conduttore abilitato*, anche, si ribadisce, quando queste siano commercializzate come idonee all'utilizzo con assistenza non continua e secondo la periodicità (ad es. 12 ore, 24 ore, 72 ore, ecc.) determinata dal costruttore e indicata nel manuale d'uso e manutenzione.

In una siffatta situazione sarà cura del datore di lavoro utilizzatore, sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante, adottare le misure necessarie perché siano stabilite e attuate le opportune procedure per l'esercizio in sicurezza dell'apparecchiatura così come per il controllo della loro corretta applicazione, operando, ove necessario per la loro concreta esecuzione, secondo i suggerimenti desumibili da documenti di buona prassi.

Si osserva, da ultimo, che le procedure per la qualificazione del personale addetto all'assistenza delle apparecchiature di che trattasi rimangono quelle stabilite dalla vigente regolamentazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. G. Mastropietro)

